

Chiarimento in merito all'apparente conflitto tra bando e disciplinare relativo alla: **“Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di gasolio a basso tenore di zolfo, ai sensi del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., per trazione ferroviaria a parziale esenzione di accisa –Triennio 2021–2024 consegna presso officina/deposito di Udine e Stazione di Cividale del Friuli (UD) – quantità complessiva presunta: 785.000 litri - Importo complessivo presunto a base di gara: € 384.351,70 (euro trecentoottanquattromilatrecentocinquantuno/70), Sif/Siva - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 0,00 (zero/00) - CIG: 8636603E3F**

Premesso che è stato segnalato da un operatore economico, che esiste una incongruenza tra le previsioni del bando di gara ed il disciplinare ed in particolare per i requisiti di capacità economico finanziaria il bando prevede che :

I concorrenti, a pena di esclusione, devono attestare, mediante apposita dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, che il fatturato annuo specifico nel settore oggetto della gara (gasolio a basso tenore di zolfo) realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi è almeno pari all'importo a base di gara,

mentre nel disciplinare alla lettera “A” punto II si prevede in apparente contrasto che:

gli operatori economici devono:” aver realizzato forniture specifiche nel settore oggetto dell'appalto (ferroviario) negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando o in corso di esecuzione, per un valore non inferiore dell'importo stimato“

Appare evidente che la dicitura (ferroviario), inserita tra parentesi nel solo disciplinare, è un mero refuso, e qualora interpretata, restrittivamente si porrebbe in ogni caso come limitativa della concorrenza nel senso della più ampia partecipazione degli operatori economici e quindi in contrasto con il senso stesso della procedura aperta.

Opportuno precisare in ogni caso che si tratta di un conflitto solo apparente poiché secondo la costante giurisprudenza da ultimo “T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sentenza n. 504 del 26 marzo 2020” *“esiste una gerarchia differenziata, con prevalenza del contenuto del bando di gara, mentre le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 ottobre 2015, n. 4684, con i precedenti ivi richiamati; T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1163/2016)”*.

Nello stesso senso si è pronunciato il tar veneto sopra richiamato con il seguente principio di diritto: *“tra i citati atti esiste una gerarchia differenziata, con prevalenza del contenuto del bando di gara, mentre le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 4684/2015 cit., con i precedenti ivi richiamati)*

Alla luce del su citato principio, peraltro esplicitazione del dettato normativo, in risposta al quesito, si conferma che la scrivente stazione appaltante darà seguito alla suddetta interpretazione giurisprudenziale pertanto la dicitura (ferroviario) deve aversi come non apposta per l'effetto della prevalenza gerarchica del bando sul disciplinare.